



**CAIRO COMMUNICATION S.P.A.**

Milano (Mi), Via Tucidide 56

Capitale Sociale Euro 6.989.663,10

Partita IVA, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07449170153 - Iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) al numero 1162150

## **REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO**

## Sommario

1. Definizioni .....	3
2. Premessa.....	4
3. Iscrizione nell'Elenco Speciale e conseguimento del voto maggiorato .....	4
a. Presentazione della richiesta d'iscrizione .....	4
b. Iscrizione nell'Elenco Speciale .....	5
c. Conseguimento del voto maggiorato .....	5
4. Cancellazione dall'Elenco Speciale.....	6
a. Comunicazione di rinuncia .....	6
b. Comunicazione di perdita del diritto .....	7
c. Cancellazione d'ufficio .....	8
5. Casi di perdita del diritto.....	8
6. Mantenimento o estensione della maggiorazione .....	8
7. Comunicazioni al pubblico .....	9
a. Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale.....	9
b. Modifica del capitale sociale.....	9
8. Elenco Speciale.....	9
9. Compiti dell'Incaricato .....	10
10. Modifiche e integrazioni del Regolamento.....	10
Articolo 13 Statuto.....	11

## 1. Definizioni

<b>Azioni:</b>	indica le azioni ordinarie Cairo Communication.
<b>Azionisti:</b>	indica i titolari di Azioni emesse da Cairo Communication.
<b>Cairo o la Società:</b>	indica Cairo Communication S.p.A..
<b>Comunicazione:</b>	indica la comunicazione all'emittente attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 23- <i>bis</i> , comma 2, del Regolamento Congiunto.
<b>Diritto Reale Legittimante</b>	indica la piena proprietà dell'Azione con diritto di voto, la nuda proprietà dell'Azione con diritto di voto o l'usufrutto dell'Azione con diritto di voto.
<b>Elenco Speciale:</b>	indica l'apposito elenco, istituito ai sensi dell'articolo 127- <i>quinquies</i> del TUF e dell'articolo 143- <i>quater</i> del Regolamento Emittenti, in cui sono iscritti, a loro richiesta, i titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno chiesto la maggiorazione del voto.
<b>Incaricato:</b>	indica il soggetto incaricato dal Consiglio di Amministrazione della gestione dell'Elenco Speciale ai sensi dell'articolo 13.9 dello Statuto.
<b>Intermediario:</b>	indica un soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definito all'articolo 1, lettera m) del Regolamento Congiunto.
<b>Record Date:</b>	indica la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dalla disciplina, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, la quale, alla data del presente regolamento, coincide con il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ai sensi dell'articolo 83- <i>sexies</i> , comma 2, del TUF.
<b>Regolamento Congiunto:</b>	indica il regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione (adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e integrato).
<b>Regolamento Emittenti:</b>	indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti (come successivamente modificato e integrato).
<b>Seconda Comunicazione</b>	indica la comunicazione all'emittente attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto, ai sensi

dell'articolo 23-bis, comma 3, del Regolamento Congiunto.

**Statuto:** indica lo statuto di Cairo Communication vigente alla data del presente regolamento.

**TUF:** indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato).

## 2. Premessa

Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 1, del TUF, gli statuti delle società quotate possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco. La Consob, con il Regolamento Emittenti, ha stabilito le disposizioni di attuazione dell'articolo citato (in particolare, ai fini del presente Regolamento, si richiamano gli artt. 85-*bis* e 143-*quater* del Regolamento Emittenti e l'articolo 23-*bis* del Regolamento Congiunto).

Ai sensi dell'articolo 13.7 dello Statuto, ciascuna azione dà diritto a voto maggiorato (pari a 2 voti per ogni Azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- (a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un Diritto Reale Legittimante per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;
- (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'Elenco Speciale appositamente istituito nonché da una comunicazione (la "**Seconda Comunicazione**") attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'Intermediario presso il quale le Azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle applicabili disposizioni del TUF, del Regolamento Emittenti, del Regolamento Congiunto e dello Statuto.

## 3. Iscrizione nell'Elenco Speciale e conseguimento del voto maggiorato

### a. Presentazione della richiesta d'iscrizione

Il soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato di cui all'art. 13 dello Statuto (il "**Richiedente**") deve presentare alla Società, per il tramite dell'Intermediario presso il quale sono depositate le Azioni, un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, specificando il numero di Azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale.

Nel caso in cui il Richiedente sia un soggetto diverso da persone fisiche, lo stesso deve precisare nella richiesta se sia sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante finale (e della relativa catena di controllo)<sup>1</sup>.

Unitamente alla richiesta di iscrizione, l'Intermediario trasmette tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi emittenti@pec.spafid.it e cairocommunication@cairocommunication.legalmail.it la Comunicazione ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del Regolamento Congiunto, attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale. Il modulo per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale è pubblicato sul sito internet della Società [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it), Sezione *Corporate Governance*.

Non saranno prese in considerazione richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante o comunque con modalità differenti rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento.

#### **b. Iscrizione nell'Elenco Speciale**

La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale e verificata la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta, procede all'iscrizione nell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario o, se precedente, entro la *Record Date*.

L'iscrizione potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che la Società richiederà, anche per il tramite dell'Intermediario, al Richiedente.

La Società notifica all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale: i) l'avvenuta iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con la data di iscrizione nell'Elenco Speciale, ovvero ii) il rifiuto dell'iscrizione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

#### **c. Conseguimento del voto maggiorato**

Ai sensi dell'art. 13.8 dello Statuto, l'acquisizione della maggioranza del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra:

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 93 (Definizione di controllo) del TUF: "1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi".

- (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o
- (ii) la Record Date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

Il conseguimento del voto maggiorato sarà in ogni caso subordinato al ricevimento, da parte della Società, della Seconda Comunicazione dell'Intermediario presso il quale sono depositate le Azioni attestante il possesso azionario, riferita alla data di decorso del periodo continuativo.

L'Intermediario trasmette la Seconda Comunicazione alla Società, tramite Posta Elettronica Certificata, agli indirizzi emittenti@pec.spafid.it e cairocommunication@cairocommunication.legalmail.it.

La Società, ricevuta la Seconda Comunicazione, verifica la legittimazione al conseguimento della maggiorazione del voto e: i) in caso affermativo, conferma all'Intermediario - senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - l'avvenuta attribuzione della maggiorazione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Seconda Comunicazione integrata con la data di conseguimento del voto maggiorato, ovvero ii) in caso negativo, comunica all'Intermediario, senza indugio, il mancato conseguimento della maggiorazione, restituendo all'indirizzo PEC dell'Intermediario copia della Comunicazione esplicitando le motivazioni del diniego.

#### **4. Cancellazione dall'Elenco Speciale**

La Società procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale nelle seguenti circostanze:

- i. rinuncia dell'interessato;
- ii. comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- iii. d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di titolarità continuativa del Diritto Reale Legittimante (pari a 24 mesi) secondo quanto previsto dallo Statuto.

##### **a. Comunicazione di rinuncia**

Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo - mediante comunicazione scritta alla Società - la cancellazione (totale o parziale) dall'Elenco Speciale con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, ove

maturato, o del diritto di acquisirlo, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale.

La richiesta deve essere presentata attraverso l'Intermediario presso il quale sono depositate le Azioni. L'Intermediario trasmette, tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi [emittenti@pec.spafid.it](mailto:emittenti@pec.spafid.it) e [cairocommunication@cairocommunication.legalmail.it](mailto:cairocommunication@cairocommunication.legalmail.it), la comunicazione di revoca totale o parziale ai sensi all'articolo 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto, specificando, ove possibile, i riferimenti della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione.

La Società, ricevuta la richiesta, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto.

#### **b. Comunicazione di perdita del diritto**

Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo paragrafo 5.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione, ovvero di costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni, l'Intermediario deve darne notizia alla Società, attraverso una comunicazione ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 6 e 9, del Regolamento Congiunto che indichi altresì la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della/e Comunicazione/i originaria/e.

Negli altri casi, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata senza indugio dall'interessato.

La comunicazione alla Società è trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata agli indirizzi [emittenti@pec.spafid.it](mailto:emittenti@pec.spafid.it) e [cairocommunication@cairocommunication.legalmail.it](mailto:cairocommunication@cairocommunication.legalmail.it).

La Società, ricevuta la comunicazione, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora manchi l'indicazione della/e Comunicazione/i originaria/e di iscrizione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto.

La Società dà segnalazione - senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - al competente Intermediario della cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, della perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

### **c. Cancellazione d'ufficio**

La Società, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ne dà segnalazione - senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale - al competente Intermediario, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

## **5. Casi di perdita del diritto**

Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 6, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco Speciale:

- (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
- (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF.

## **6. Mantenimento o estensione della maggiorazione**

L'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato se già maturato):

- (a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- (b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle Azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- (c) si estende proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
- (d) può spettare anche alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- (e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) di cui sopra, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia



già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono depositate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all'Intermediario, l'Intermediario comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti. Nelle ulteriori ipotesi di cui sopra, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante dovranno presentare un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale; si rimanda, per quanto applicabile, al precedente paragrafo 3. In tutti i casi sopra previsti, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato).

## **7. Comunicazioni al pubblico**

### **a. Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale**

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it), Sezione *Corporate Governance*, i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF) e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la *Record Date*.

### **b. Modifica del capitale sociale**

La Società comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'articolo 85-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla *Record Date*.

## **8. Elenco Speciale**

La Società ha istituito presso la sede sociale l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. I soci possono richiedere copia delle relative annotazioni nell'Elenco Speciale a proprie spese.

Ai sensi dell'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del Richiedente, con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, se è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF;
- il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
- la data di iscrizione.

In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:

- i dati identificativi dei soggetti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, se sono sottoposti a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF;
- il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
- la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

## **9. Compiti dell'Incaricato**

L'Incaricato ha i seguenti compiti:

- monitorare l'indirizzo PEC per la comunicazione delle richieste di iscrizione/cancellazione dall'Elenco Speciale;
- dare riscontro agli Intermediari e/o agli Azionisti o ai titolari del Diritto Reale Legittimante in merito alle richieste pervenute;
- procedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini di legge e di Statuto;
- mantenere l'archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

## **10. Modifiche e integrazioni del Regolamento**

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche scaturenti da variazioni delle norme di legge o regolamentari, che potranno essere apportate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

Il Regolamento, dopo ogni modifica o integrazione, è pubblicato sul sito internet della Società [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it), Sezione *Corporate Governance*.

**Articolo 13 Statuto**

[...]

13.7 In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale") nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

13.8 L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

13.9 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare - rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

13.10 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

13.11 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

13.12 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

(a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

(b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "Cambio di Controllo").

13.13 La maggiorazione di voto:

- (a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- (b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- (c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
- (d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- (e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

13.14 Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

13.15 È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

13.16 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

13.17 Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.